

(N. 1078)

SENATO DELLA REPUBBLICA

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori PALERMO e BIBOLOTTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° GIUGNO 1950

Trattamento di quiescenza e indennità di liquidazione a favore degli ufficiali di complemento e della riserva e sottufficiali non in carriera continuativa trattenuti in servizio volontariamente.

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge tende a rimediare alla dolorosa ed ingiusta situazione di un esiguo numero di benemeriti ufficiali e sottufficiali delle categorie in congedo, richiamati in servizio durante la guerra o ancora in precedenza e trattenuti dopo la cessazione delle ostilità.

Questi militari hanno trascorso sotto le armi lunghi periodi della propria esistenza, prestando per intero la propria attività ed abbandonando necessariamente per lungo tempo l'attività professionale della vita civile. Tale abbandono ha significato e significa in pratica per essi rinuncia a considerevoli vantaggi di carriera o di sistemazione e grande difficoltà a reinserirsi, all'atto del congedamento, nella normale attività lavorativa, tenuto conto anche della grave situazione del Paese e della disoccupazione dilagante.

In base alle vigenti disposizioni, agli ufficiali di complemento ed ai sottufficiali non in carriera continuativa, richiamati in servizio e trattenuti dopo la fine delle ostilità, vengono corrisposti, all'atto del congedamento, gli emolumenti di 75 giorni di licenza, esclusa l'indennità di presenza, qualora abbiano un minimo di due anni consecutivi di richiamo o di trattenimento in servizio

e di solo 30 giorni quando il servizio prestato sia inferiore ai due anni ma superiore ai sei mesi.

Il regio decreto-legge 2411 del 30 dicembre 1937 già riconosce agli ufficiali di complemento e della riserva ed ai sottufficiali in carriera continuativa il diritto al normale trattamento di quiescenza al compimento del 20° anno di effettivo servizio valutabile in pensione. Esso, però, esclude dal beneficio una categoria di militari, seppur ristretta, ugualmente degna, giacchè stabilisce all'articolo 1 che non devono considerarsi « utili ai fini della pensione i servizi resi a domanda o con il consenso degli interessati e in ogni caso quelli non obbligatori ai sensi delle leggi sullo stato degli ufficiali, salvo che si tratti di servizi prestati volontariamente in unità mobilitata in caso di guerra dichiarata o di mobilitazione, sia pure parziale ».

La discriminazione che ha voluto in tal modo operare il legislatore fascista non appare giustificata. Ai fini del trattamento di quiescenza e per gli scopi che si propone non vale distinguere tra servizio prestato coattivamente e servizio prestato volontariamente: si tratta in ogni caso di servizio effettivamente prestato con il consen-

so dello Stato e nell'interesse di questo. Ciò appare tra l'altro confermato dalle disposizioni emanate dallo stesso Ministero della difesa con circolare n. 07050/44 della Div. Gen. Pers. Uff. in data 23 settembre 1948, nella quale si indicano in modo preciso le categorie di ufficiali che potevano essere trattenuti in servizio, mentre per le altre si dispone il congedo.

L'articolo 1, quindi, del disegno di legge propone l'estensione delle norme del regio decreto-legge 30 dicembre 1937, n. 2477 « Trattamento di quiescenza spettante agli ufficiali e ai sottufficiali di categoria in congedo richiamati alle armi in caso di guerra o di mobilitazione » a tutti gli ufficiali e sottufficiali senza distinzione, valutando ai fini della quiescenza tutto il servizio prestato, compreso quello prestato a domanda o volontariamente.

Lo stesso regio decreto-legge 30 dicembre 1937, n. 2477 prevede il finanziamento degli oneri derivanti allo Stato, tramite una trattenuta del 6 per cento sullo stipendio, trattenuta esigibile anche posteriormente alla liquidazione dello stesso trattamento di quiescenza, ed in rate mensili. Tale criterio dovrà essere naturalmente applicato anche per le nuove pensioni che verrebbero a maturare, le quali saranno a quanto risulta in numero particolarmente esiguo, essendo pochi gli ufficiali e i sottufficiali che sono rimasti esclusi dalle provvidenze già in atto, il che rende il provvedimento proposto di facile e non onerosa realizzazione.

L'articolo 2 del disegno di legge mira a dare

una indennità di liquidazione a tutti gli ufficiali di complemento o di riserva che vengono congedati e che non avendo diritto al trattamento di quiescenza abbiano però cumulato almeno dieci anni di servizio attivo. Tale indennità ha lo scopo di ovviare alla grave situazione in cui viene a trovarsi il militare che, congedato nella presente situazione e dopo una lunga assenza dalla vita civile, non ha evidentemente alcuna possibilità di essere riassorbito dal mercato del lavoro in tempo relativamente breve. L'indennità, che ha appunto lo scopo di facilitare tale riassorbimento, è dovuta solo se il grave disagio dell'interessato appare evidente come conseguenza della vita militare, ed a tale scopo è richiesto il minimo di 10 anni di servizio attivo prestato cumulativamente, di cui almeno 6 anni in modo continuativo. L'indennità è ragguagliata a quella già corrisposta al personale civile e militare dello Stato, quando cessa dal servizio senza avere raggiunto il minimo pensionabile.

L'articolo 3, infine, si propone di evitare che alcuno dei militari in questione possa lucrare un duplice trattamento di quiescenza per il servizio militare prestato. In tal senso quindi va inteso, come norma cautelativa che non fa riferimento ad eventuali altre indennità previdenziali cui pure ad altro titolo egli possa aver diritto, ma al solo periodo per il quale è trattenuto alle armi a norma del presente disegno di legge. Il quale non si applica se il periodo stesso già decorra utilmente per altro trattamento di quiescenza a carico dello Stato o di altro Ente pubblico.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

In deroga a quanto stabilito dall'articolo 1 del regio decreto-legge 30 dicembre 1937, n. 2411 per gli ufficiali di complemento e della riserva e sottufficiali non in carriera continuativa sono considerati utili ai fini di pensione i servizi resi nelle Forze armate dello Stato a domanda o col consenso degli interessati o, comunque, non obbligatori ai sensi delle leggi sullo stato degli ufficiali, anche se non si tratti di servizi prestati volontariamente presso unità mobilitate in caso di guerra dichiarata o di mobilitazione sia pure parziale.

Si applicano rispetto a tali periodi di servizio le altre disposizioni del regio decreto-legge 30 dicembre 1937, n. 2411.

La presente disposizione si applica anche agli ufficiali e sottufficiali già congedati al momento dell'entrata in vigore della presente legge, purchè non anteriormente all'8 settembre 1943.

Art. 2.

Agli ufficiali di complemento e della riserva e sottufficiali non in carriera continuativa che si

trovano in servizio alla data del 1° gennaio 1950 o che vengano chiamati in servizio posteriormente a tale data, verrà corrisposta, all'atto del loro congedamento, quando non abbiano raggiunto la durata di servizio necessaria per il trattamento normale di quiescenza ma abbiano complessivamente compiuto 10 anni di servizio anche non continuativo di cui almeno 6 anni consecutivamente, la indennità per una sola volta in luogo di pensione di cui agli articoli 11, primo e secondo comma, del regio decreto-legge 21 novembre 1923, n. 2480, e 16 del decreto legislativo 25 ottobre 1946, n. 263.

Nel caso che il servizio abbia avuto interruzioni, dalla indennità di cui al precedente comma è detratto l'ammontare delle indennità *una tantum* già percepito dall'interessato all'atto delle precedenti cessazioni.

Art. 3.

Sono esclusi dal trattamento di quiescenza di cui all'articolo 1 gli ufficiali di complemento e della riserva e i sottufficiali non in carriera continuativa per i quali il tempo trascorso in servizio è utile ai fini del conseguimento di un trattamento di quiescenza a carico dello Stato o d'altro ente pubblico.